

COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO
DA RIMESSA
CON CONDUCENTE
PER AUTOVETTURA
E AUTOBUS

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura del servizio.

Art. 2 - Fonti normative.

Art. 3 - Tipo e caratteristiche dei veicoli.

Art. 4 - Autorizzazione d'esercizio contrassegni.

Art. 5 - Ubicazione delle autorimesse ed abitazione del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6 - Facoltà di stazionamento su aree pubbliche.

Art. 7 - Atti vietati agli utenti del servizio.

Art. 8 - Tariffe e condizioni di trasporto.

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 9 - Determinazione del numero di veicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11 - Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione.

Art. 12 - Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione.

Art. 13 - Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus.

Art. 14 - Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus.

Art. 15 - Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autovettura.

Art. 16 - Parere sull'accoglimento della domanda.

Art. 17 - Documenti da presentare.

Art. 18 - Inizio del servizio.

Art. 19 - Durata e validità dell'autorizzazione.

Art. 20 - Trasferimento dell'autorizzazione.

Art. 21 - Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario.

Art. 22 - Disposizioni antimafia.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 23 - Esercizio dell'autorizzazione.

Art. 24 - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Art. 25 - Autoservizi atipici.

Art. 26 - Prezzo del servizio.

Art. 27 - Sostituzione dei veicoli - Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

Art. 28 - Visite e verifiche.

Art. 29 - Comportamento in servizio.

Art. 30 - Manutenzione dei veicoli.

Art. 31 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio.

Art. 32 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus.

DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 33 - Decadenza dell'autorizzazione.

Art. 34 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

Art. 35 - *Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - *Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune.*

Art. 37 - *Modifiche al presente Regolamento.*

Art. 38 - *Sanzioni*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura del servizio.

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità all'articolo 85 del vigente Codice della Strada.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità alla legge, secondo le disposizioni del presente regolamento.

E' chiesto ai vettori di istituire un recapito del servizio sul territorio comunale, mentre i veicoli possono essere custoditi in autorimesse esistenti nell'ambito dell'area sovracomunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quello a cui sono stati destinati.

Art. 2 - Fonti normative.

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento è disciplinato dalla normativa generale e specifica elencata indicativamente qui di seguito:

- dall'articolo 85 del D. Lgs.30.4.1992, n. 285 e dall'articolo 244 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dall'articolo 86 del TULPS del 18.6.1931, n. 773, e dal regolamento di esecuzione;
- dai regolamenti C.E.E. del 25.3.1969, n. 543 e del 20.7.1970, n. 1463;
- dall'articolo 85 del D.P.R. del 24.7.1977, n. 616;
- dalla legge regionale del 31.1.1987, n. 9;
- dall'articolo 31 della legge regionale del 20.2.1989, n. 6;
- dalla legge regionale 15.04.1995, n. 20.

Art. 3 - Tipo e caratteristiche dei veicoli.

Possono essere adibiti a servizio di autonoleggio con conducente i seguenti tipi di veicoli:

Autovetture

- di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, le autovetture dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
- devono disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
- fino ad un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente.

Autobus

- per un numero di posti superiore a 30 passeggeri oltre il conducente con accessibilità ad almeno un posto per i portatori di handicap.

Tutti i predetti veicoli dovranno disporre di dispositivo silenziatore di tipo catalitico o altri dispositivi atti a ridurre i carichi di rumorosità ed immissioni inquinanti ed individuati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 21/92.

Questi veicoli prima di essere immessi in servizio dovranno essere sottoposti a visita di collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs.

285/92.

Ogni modifica al tipo di autovettura da immettere in servizio, indicata nel presente articolo, dovrà essere oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Autorizzazione d'esercizio contrassegni.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun veicolo, di apposita autorizzazione.

L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate o emanande dall'Amministrazione Comunale.

Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno con la scritta "noleggio" da porsi all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore; deve altresì essere dotato di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione comunale.

Art. 5 - Ubicazione delle autorimesse ed abitazione del titolare dell'autorizzazione.

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio il recapito del servizio, l'ubicazione delle autorimesse e quella dell'abitazione.

Ogni cambiamento deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Comunale; il cambio di abitazione deve comunque essere comunicato al predetto Ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 6 - Facoltà di stazionamento su aree pubbliche.

Poiché nel comune non è esercitato il servizio di taxi, ai sensi del quinto comma, dell'articolo 11, della legge 21/92, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle apposite aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

Lo stazionamento sarà autorizzato in spazi pubblici appositamente individuati e delimitati.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stesi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 7 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1 - di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra, quando ciò possa compromettere la sicurezza della circolazione degli altri veicoli;
- 2 - insudiciare e guastare il veicolo e le sue apparecchiature;
- 3 - compiere atti contrari alla decenza;
- 4 - fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5 - molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- 6 - caricare bagagli, nell'abitacolo dell'autovettura, sui sedili anteriori e comunque in modo da ostacolare la libertà di movimento del conducente.

Art. 8 - Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto è effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Comunque il corrispettivo è concordato sulla base dei criteri fissati dal Ministero dei Trasporti che tengono conto del tipo di veicolo, del chilometraggio e della particolare qualità del servizio commissionato. Per i servizi di interesse regionale e per il noleggio autobus le tariffe saranno determinate tenendo presente anche le tariffe determinate dalla Giunta Regionale.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il conducente è tenuto ad esibire copia del presente regolamento che deve essere tenuto esposto in maniera ben visibile presso il recapito del servizio.

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 9 - Determinazione del numero di veicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente.

L'attuale numero di veicoli da destinarsi allo svolgimento di un ottimale servizio di noleggio da rimessa con conducente è fissato in 4 (quattro) autovetture e n. 1 (uno) autobus. La Giunta Comunale proporrà all'autorità Provinciale competente l'aumento di tale numero nel momento in cui ne ravviserà la necessità.

Per esigenze di ordine generale o per altri motivi di pubblico interesse, il Consiglio Comunale può in qualunque tempo disporre la riduzione, anche temporanea, del numero dei veicoli da destinare, con conseguente applicazione dell'art. 37, 1° comma, lettera m).

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro dell'autorizzazione, nei casi di cui sopra, non comporta alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.

L'assegnazione dell'autorizzazione è demandata al Responsabile del servizio, secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Nell'autorizzazione, oltre al numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

Art. 11 - Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare, l'Ufficio preposto ne dà avviso alla cittadinanza con bando di concorso pubblico con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.

Il bando è approvato dal Responsabile del Servizio.

L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 12 - Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione.

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, nei termini indicati dal bando, deve presentare domanda in competente bollo.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- certificato di abilitazione professionale (KB o KD);
- iscrizione nel ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
- residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della **Provincia di Bergamo**;
- non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cittadinanza ed interdizione sono riferiti all'/agli Amministratore/i.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale da adibire a recapito o rimessa;
- impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alla dipendenza di terzi;
- di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa documentazione.

Art. 13 - Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus

In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 12, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- 1 - capacità finanziaria, certificata da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o cumulo di polizze del parco veicoli già in attività, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di 30 posti;
- 2 - abilitazione professionale attestata dalla MCTC;
- 3 - adeguato organico del personale per la gestione e l'espletamento del servizio.

Art. 14 - Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus.

La preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus spetta:

- a chi corrisponde a tutti i titoli richiesti dal bando comprese eventuali migliori condizioni indicate nello stesso;
- ai titolari di autorizzazione di noleggio autobus con conducente che intendono ampliare il parco mezzi;

- alle cooperative e consorzi di imprese del settore;
- ai concessionari di pubblico servizio di trasporto persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggior anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 15 - Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autovettura.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da autorimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi nell'ordine di importanza:

- la specifica professionalità;
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli da noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza delle lingue estere, che sarà accertata;
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenuto conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 16 – Parere sull'accoglimento della domanda

Sull'accoglimento della domanda viene richiesto il parere, in via meramente consultivo, del Sindaco o suo delegato.

L'autorizzazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, è disposto dal Responsabile del servizio.

Art. 17 - Documenti da presentare.

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare e/o comprovare mediante dichiarazione sostitutiva, per quanto concesso dalle disposizioni vigenti, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di 60 giorni, di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per il recapito ed esibire e/o comprovare mediante dichiarazione sostitutiva, per quanto concesso dalle disposizioni vigenti, i seguenti documenti:

- la licenza prevista dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773, qualora trattasi di rimessa con più veicoli;
- certificato d'iscrizione della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85;
- qualora trattasi di Società è richiesta il certificato di iscrizione al registro imprese con annotazione antimafia.

Art. 18 - Inizio del servizio.

E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di ritirare il titolo e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica della comunicazione

dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del servizio per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate od investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Polizia Municipale, come disposto dall'articolo 28 del presente regolamento.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 19 - Durata e validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale di esercizio ha validità quinquennale e deve essere vidimata annualmente.

La vidimazione annuale deve essere fatta sull'autorizzazione non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

La domanda di rinnovo quinquennale dovrà essere presentata alla scadenza naturale dell'autorizzazione a far tempo dalla data di rilascio e dovrà contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli articoli 12/13 e 17 del presente regolamento.

All'atto della presentazione della domanda di rinnovo, il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà ed il certificato di assicurazione dell'autovettura.

Art. 20 - Trasferimento dell'autorizzazione.

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal Responsabile del servizio, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

Trasferimento di autovettura

- al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
- per cessione dell'azienda quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- per fusione od incorporazione di società;
- in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- in caso di malattia grave che impedisca il regolare svolgimento dell'esercizio, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- in caso di revoca della patente, disposta ai sensi del vigente codice della strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

Trasferimento autobus

- al raggiungimento del 60° anno d'età del titolare purché siano trascorsi cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione;
- per cessione dell'azienda quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;

- per fusione od incorporazione di società;
- in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- in caso di malattia grave che impedisca il regolare svolgimento dell'esercizio, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- in caso di revoca della patente, disposta ai sensi del vigente codice della strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

Sia che trattasi di trasferimento dell'autorizzazione di autovettura, sia trattasi di trasferimento dell'autorizzazione di autobus, il nuovo titolare dovrà inoltrare domanda in tal senso e dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti voluti dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia per l'esercizio dell'attività .

Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può subentrare in altre se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

Art. 21 - Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario.

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 463 del vigente codice civile, la voltura dell'autorizzazione è accordata dal Responsabile del servizio a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso tra di loro a condizione che l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti e ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare.

La voltura potrà, inoltre, entro due anni, essere autorizzata dal Responsabile del servizio a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti.

Qualora l'erede, al decesso del titolare, non abbia compiuto il 18° anno d'età, il tutore o persona da questi incaricata, subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, previo possesso dei requisiti di cui agli articoli 12/13/ e 17 del presente regolamento, dopo di che dovrà farsi luogo alla voltura dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo.

Art. 22 - Disposizioni antimafia.

Il rilascio dell'autorizzazione, è soggetto a previa verifica che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 8.8.1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 23 - Esercizio dell'autorizzazione.

Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 12 del presente regolamento, che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro; in tal caso il titolare dovrà essere in possesso della licenza di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. del 18.6.1931, n. 773.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla

conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile.

Art. 24 - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione a cui fa carico ogni responsabilità, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

Art. 25 - Autoservizi atipici.

L'autobus assegnato per lo svolgimento dei servizi da noleggio da rimessa con conducente, può essere utilizzato per effettuare servizi atipici nel rispetto delle norme di cui alla L.R. n. 26/91.

Art. 26 - Prezzo del servizio.

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti minimi o massimi delle tariffe stabilite a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 27 - Sostituzione dei veicoli - Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

Non sono consentite sostituzioni degli autoveicoli senza la preventiva autorizzazione comunale.

Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandono pagando solo l'importo corrispondente alla quota proporzionale del percorso effettuato.

Per il solo autobus, qualora per avaria si renda impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi affinché il servizio abbia completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autobus.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del Responsabile della Polizia Municipale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 28 - Visite e verifiche.

I veicoli destinati al servizio di noleggio, oltre agli accertamenti di carattere tecnico riservati all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., prima dell'ammissione in servizio sono sottoposti a verifica dal personale della Polizia Municipale.

Le verifiche di controllo hanno lo scopo di accertare oltre che la scrupolosa osservanza delle norme del presente Regolamento, lo stato di conservazione e decoro dei veicoli, la

loro rispondenza alle caratteristiche e l'adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio eventualmente adottate dall'Amministrazione Comunale.

Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il Comando Polizia Municipale, alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'articolo 85 D.Lgs. 285/92.

Ove, invece, il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale.

Art. 29 - Comportamento in servizio.

I conducenti dei veicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio compresa una copia autentica dell'autorizzazione comunale ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla sorveglianza;
- b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 28 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando Polizia Municipale al più presto, per agevolare la restituzione al legittimo proprietario.

Ai conducenti dei veicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito Comunale;
- b) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) sostare in posteggi di stazionamento nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi;
- d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- e) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- f) portare animali propri nel veicolo;
- g) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- h) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- i) fermare il veicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

- j) di consumare vivande o bevande e fumare nel veicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti.

Art. 30 - Manutenzione dei veicoli.

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 31 - Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio.

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art. 32 - Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus.

In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 29 del presente regolamento, il titolare d'autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare - durante l'effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa dell'autobus.

Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria ed approvate dalla Giunta Regionale.

I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 33 - Decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare.

Art. 34 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente regolamento;
- c) quando il veicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti dagli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;

- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato sottoposto dall'Autorità competente al ritiro della patente di guida;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'articolo 22 del presente regolamento;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona, e recidivo in violazione del presente regolamento;
- j) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune e abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- k) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- m) per riduzione, anche temporanea, del numero dei veicoli destinati allo svolgimento del servizio.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 30 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il Responsabile del servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 15 giorni.

Art. 35 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati, dal Responsabile del Servizio, previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Entrata in vigore del Regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per la durata di giorni quindici all'Albo Pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento, comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari, emanate dal Comune ed in contrasto col presente Regolamento.

Art. 37 - Modifiche al presente Regolamento.

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Art. 38 - Sanzioni.

Salve le sanzioni previste da altre norme di legge e senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca dell'autorizzazione, le infrazioni al presente Regolamento saranno sanzionate con un minimo di (L. 100.000) euro 51,65 ed un massimo di (L. 1.000.000) Euro 516,46.

Le violazioni ai seguenti disposti:

- a) obbligo di disporre nel Comune di un recapito a disposizione dell'utenza;
- b) obbligo di disporre di una rimessa nell'area sovracomunale eventualmente definita con accordi di programma tra gli enti interessati;
- c) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico fuori dagli appositi spazi individuati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
- d) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a);

comportano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a novanta giorni.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione, nell'arco di in quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Per l'accertamento, la contestazione e l'oblazione si osservano i disposti di cui alla legge 689/91.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO:

- **APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.09.2001 CON DELIBERAZIONE N. _____;**
- **PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI LEFFE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____ DIVENUTO ESCUTIVO DAL _____.**

Dalla Residenza Municipale il _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURA E AUTOBUS - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il regolamento comunale vigente relativo al servizio di autonoleggio da rimessa di autobus ed autovetture con conducente è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 18.09.1987 n. 125 e modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 22.01.1993;
- ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del suddetto regolamento mediante la stesura di un nuovo provvedimento regolamentare;

VISTA la legge quadro n. 21/92 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ed in particolare l'art. 5;

VISTA la legge regionale n. 20/95 norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente;

Esaminata la bozza di regolamento predisposta del competente settore;

Visto il parere espresso dal Responsabile di settore ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente per autovettura e autobus composto di n. 38 articoli e allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.